
Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21.03.2012)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione della rubrica del titolo IV della l.r. 26/2009
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 della l.r. 26/2009
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 26/2009
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/2009
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 33 della l.r. 26/2009
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 26/2009
- Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 35 della l.r. 26/2009
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 26/2009
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 26/2009
- Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 26/2009
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 26/2009
- Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 26/2009
- Art. 15 - Disposizioni finali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 4, dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 8 febbraio 2012;

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire sull'articolazione organizzativa degli interventi in favore dei toscani nel mondo allo scopo di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e una migliore funzionalità degli organismi finalizzata ad una integrazione progressiva delle politiche, da quelle inerenti la cooperazione internazionale a quelle in favore dei toscani all'estero, con quelle di promozione economica ed internazionalizzazione;
2. Al fine di migliorare il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero, in special modo nella promozione delle eccellenze toscane nei paesi di residenza, è stata allargata la base di riferimento ai soggetti che risiedono temporaneamente all'estero, per motivi di studio o lavoro e che possono diventare anch'essi membri di una rete di soggetti toscani o "amici" della Toscana da utilizzare come "ambasciatori" delle eccellenze della Regione;
3. Per conseguire una maggiore efficacia nella necessaria azione di semplificazione burocratica e di alleggerimento degli organismi di rappresentanza, è opportuno delegificare in parte la disciplina trasferendo alla fonte regolamentare la determinazione quantitativa dei soggetti che compongono il Comitato direttivo dei toscani all'estero e le modalità di funzionamento del

Comitato medesimo;

4. Le condizioni espresse dalla Prima Commissione consiliare sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione della rubrica del titolo IV della l.r. 26/2009

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente: *“Interventi a favore dei toscani nel mondo”*.

Art. 2

Modifiche all' articolo 28 della l.r. 26/2009

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 26/2009 è aggiunta la seguente:

“e bis) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 26/2009 le parole: *“all'estero”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel mondo”*.

Art. 3

Sostituzione dell' articolo 29 della l.r. 26/2009

“Art. 29 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui sono residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

c) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

d) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

e) gli enti locali della Toscana;

f) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

g) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere e) ed e bis).

2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 detta i criteri per la definizione della temporaneità della residenza all'estero.

3. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).”.

Art. 4

Modifiche all' articolo 30 della l.r. 26/2009

1. La rubrica dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente: *“Associazioni e gruppi di toscani nel mondo”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 le parole: *“associazioni dei toscani all'estero”* sono sostituite dalle seguenti: *“associazioni dei toscani nel mondo”*.

3. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:

a) riconosce le associazioni ed i gruppi;

b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;

c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.”.

Art. 5**Modifiche all' articolo 31 della l.r. 26/2009**

1. Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'articolo 31 della l.r. 26/2009 le parole: *"all'estero"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel mondo"*.
2. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 26/2009 le parole: *"trenta anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"trentadue anni"*.

Art. 6**Modifiche all' articolo 33 della l.r. 26/2009**

1. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/2009 le parole: *"all'estero"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel mondo"*.

Art. 7**Modifiche all' articolo 34 della l.r. 26/2009**

1. Nella rubrica e nei commi 1 e 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009, le parole: *"toscani all'estero"* sono sostituite dalle seguenti: *"toscani nel mondo"*.
2. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:
 - a) *due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;*
 - b) *un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;*
 - c) *i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39."*
3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
"e) designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel Comitato direttivo di cui all'articolo 36."
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l'assemblea si può riunire in una specifica sessione "giovani", la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'articolo 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo."

Art. 8**Abrogazione dell' articolo 35 della l.r. 26/2009**

1. L'articolo 35 della l.r. 26/2009 è abrogato.

Art. 9**Sostituzione dell' articolo 36 della l.r. 26/2009**

"Art. 36 - Comitato direttivo dei toscani nel mondo

1. *E' istituito il Comitato direttivo dei toscani nel mondo, con funzioni di:*
 - a) *proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani nel mondo e loro famiglie;*
 - b) *formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.*
2. *Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.*
3. *Del Comitato direttivo fanno parte, nel numero e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 37, i coordinatori di area geografica, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero, delle associazioni rappresentative delle categorie economiche, della Conferenza Regione-Università, delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo e delle organizzazioni del tempo libero.*
4. *Il regolamento di cui all'articolo 37 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato direttivo.*
5. *Il Comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l'esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.*
6. *I componenti del Comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei toscani nel mondo."*

Art. 10

Modifiche all' articolo 37 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

- a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 29;*
- b) l'individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge.*
- c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all'articolo 30.”.*

*Art. 11**Sostituzione dell' articolo 38 della l.r. 26/2009*

“Art. 38 - Coordinamenti di area geografica

1. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica che fanno parte del Comitato direttivo;*
- b) promuovere, coordinare e gestire in collaborazione con gli uffici regionali le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento;*
- c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;*
- d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo e il Comitato direttivo.*

2. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti o loro delegati di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento. Qualora cessino dalla carica di presidente delle associazioni, i rappresentanti del coordinamento di area geografica nel Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 36 continuano a far parte del coordinamento stesso per la durata del Comitato.

3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.”.

*Art. 12**Sostituzione dell' articolo 39 della l.r. 26/2009*

“Art. 39 - Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo;*
- b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;*
- c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;*
- d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo ed il Comitato direttivo.*

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.”.

*Art. 13**Modifiche all' articolo 40 della l.r. 26/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009, le parole: “di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Titolo”.

2. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009, le parole: “Assemblea dei toscani all'estero” sono sostituite dalle seguenti: “Assemblea dei toscani nel mondo”.

3. Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Per la partecipazione alle sedute degli organismi collegiali, ai medesimi componenti è riconosciuto altresì un gettone di presenza di euro 30,00.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009 è abrogato.

*Art. 14**Abrogazione dell' articolo 41 della l.r. 26/2009*

1. L'articolo 41 della l.r. 26/2009 è abrogato.

*Art. 15**Disposizioni finali*

1. Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della l.r. 26/2009 , come modificati dalla presente legge, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.